



QCERTIFICAZIONI

INFORMAZIONI DA INSERIRE NELLA «BIOTRAC»

L'operatore biologico certificato, così come individuati nell'allegato I del Decreto, o suo delegato, che cede il prodotto biologico, inserisce in «BioTrac», per ogni singola operazione di cessione/acquisto le seguenti informazioni:

1. codice fiscale o codice univoco di azienda agricola (CUAA), dell'operatore cedente;
2. anno di riferimento dell'operazione;
3. descrizione del prodotto, identificato attraverso il codice della nomenclatura combinata (NC);
4. lotto di produzione;
5. tipologia di prodotto (biologico/in conversione);
6. tipologia di dell'operazione (acquisto o cessione);
7. quantità, in Kg, di prodotto oggetto della transazione (quantità ceduta/acquistata);
8. codice fiscale o codice univoco di azienda agricola (CUAA), dell'operatore che acquista il prodotto;
9. data dell'operazione;
10. documenti allegati: tipo di documento (Ddt, fattura, ecc.), data e numero identificativo.

Le regole tecniche, da definirsi con successivo atto normativo che sarà pubblicato sul portale internet "MASAF-SIAN-Sezione utilità", stabiliranno le istruzioni operative e le modalità per uniformare gli elementi informativi all'interno del sistema «BioTrac», assicurando coerenza, interoperabilità e qualità dei dati trasmessi dagli operatori aderenti.

INSERIMENTO DELLE INFORMAZIONI

Gli operatori biologici certificati avranno 15 giorni di tempo successivo all'avvenuta cessione/acquisto dei prodotti per inserire le suddette informazioni.

L'operatore biologico cedente ha il compito di inserire le informazioni nella «BioTrac», mentre l'operatore biologico acquirente dovrà confermare (validazione) o rifiutare l'operazione di acquisto nello stesso termine (15 giorni). Senza conferma da parte dell'acquirente, la tracciabilità si interrompe, per entrambe le parti, e il prodotto biologico può perdere lo status biologico.

L'operatore biologico cedente che effettua la cessione verso operatori nazionali non biologici, l'assenza di conferma (validazione) determina l'uscita del prodotto abilitato dalla filiera biologica.

L'operatore biologico cedente che effettua la cessione verso operatori biologici non nazionali, la conferma (validazione) è effettuata direttamente dall'operatore che ha eseguito la cessione.

Non è consentita la modifica né la cancellazione di una operazione relativa alla cessione di un prodotto, qualora la stessa risulti confermata dalla controparte.



QCERTIFICAZIONI

ETICHETTATURA – ELEMENTI DA RIPORTARE IN ETICHETTA

Al termine dell'inserimento dei dati delle transazioni e successiva validazione, la «BioTrac» fornisce un codice identificativo univoco e/o un QR Code che viene apposto nell'etichettatura dei prodotti e viene altresì inserito sulla confezione/imballo o riportato nei documenti commerciali.

Le modalità attuative e le specifiche tecniche del codice identificativo univoco e/o del QR Code saranno stabilite con separato atto normativo.

TEMPISTICHE E PROSPETTIVE

Il Decreto prevede che la piattaforma «BioTrac» sia completata e operativa entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in oggetto e la realizzazione fisica dell'infrastruttura costituisce condizione per l'efficacia delle disposizioni previste dal Decreto.

Dopo la fase di avvio nei Distretti biologici, l'obiettivo è estendere «BioTrac» a tutta la filiera biologica nazionale, rafforzando i controlli e riducendo il rischio di frodi alimentari.

ENTRATA IN VIGORE

Il DM 344036 del 24 luglio 2025 entra in vigore il giorno successivo alla sua data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (**23/08/2025**).